

Cassazione civile - Sezione III - Sentenza 19 maggio 2010, n. 12276**Epigrafe**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LE ORA FALLIMENTO **LE**, (*oscurato*), in persona dell'Amministratore Unico sig.ra Bo. Gi., elettivamente domiciliata in (**oscurato**), presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIALE MIRELLA con procura speciale del dott. Notaio **LU. CA.** in Genova, 713 in data 23 novembre 2009, rep. (**oscurato**), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BE. RE. (*oscurato*), elettivamente domiciliato in (**oscurato**), presso lo studio dell'avvocato VALSECCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARIÈ MARGHERITA giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 836/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Prima Civile, emessa il 12/12/2006, depositata il 24/05/2007; R.G.N. 935/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l'Avvocato Mirella VIALE;

udito l'Avvocato Margherita BARIÈ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

In data (*oscurato*) la società **LE** e Be.Re. concludevano un accordo, sottoscrivendo il relativo documento, in cui la prima si riconosceva debitrice del secondo della somma capitale di lire 78.400.000 e dichiarava che "non potendo onorare quanto sopra alla data odierna si impegna, di comune accordo con il Dr. Be. Re., a rimborsare i sopracitati debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi composti bancari entro e non oltre il 31/12/1980 anticipando se possibile".

A seguito di inadempimento dell'obbligo così concluso, il Be. agiva in sede monitoria.

Il decreto ingiuntivo non era opposto e passava in giudicato.

La procedura esecutiva promossa dal Be. nei confronti della **LE** era sospesa in data 8.5.2001, per il promovimento del giudizio di accertamento del quantum debeatur, ai sensi dell'articolo 512 c.p.c.

Il tribunale di Vercelli, nel giudizio così instaurato a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 512 c.p.c., all'esito della fase istruttoria, con sentenza del 4.2.2004, dichiarava che il credito maturato in favore del Be. nei confronti della debitrice **LE** ammontava, alla data del 30.6.2003, alla somma di euro 3.256.016,34.

Ad eguale esito perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 24.5.2007, rigettava l'appello proposto dalla **LE**

Quest'ultima ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il Be.

Nelle more del giudizio di cassazione la **LE** era dichiarata fallita, ed il Fallimento si costituiva regolarmente nel giudizio di cassazione presentando memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con unico, complesso motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e, specificamente dell'articolo 1284 c.c., comma 3.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

È giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità quella per cui, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell'articolo 1284 c.c., comma 3, - che è norma imperativa - soltanto se abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse.

Il relativo tasso deve, quindi, risultare determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati.

Peraltro, se il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga, con sufficiente chiarezza, quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (v. per tutte Cass. 29.7.2009 n. 17679; Cass. 2.2.2007 n. 2317; Cass. 25.5.2005 n. 4095).

Il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'articolo 1284 c.c., peraltro, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili.

Ciò vuol dire che una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca, solo se il riferimento per relationem sia coordinato all'esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello; mentre è insufficiente, a tale scopo, la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o espressioni analoghe.

Infatti, in considerazione dell'esistenza di diverse tipologie di interessi, una clausola siffatta non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (v. anche Cass. 2.10.2003 n. 14684; Cass. 23.9.2002 n. 13823).

Nella specie, si trattava di una scrittura privata datata (*oscurato*), con la quale **LEPi. An.**, in proprio e quale legale rappresentante della società **LE**, poi, dichiarata fallita, s'impegnava a rimborsare a Be.Re. la somma capitale di lire 78.400.000. oltre a rivalutazione ed ad interessi attivi composti bancaria.

Sulla base di questa scrittura privata era emesso, nei confronti della **LE**, il richiesto decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione, per l'immediato pagamento dell'importo capitale indicato, oltre alla rivalutazione ed agli interessi convenzionali.

Di qui, la notificazione dell'atto di precetto per la complessiva somma di lire 739.310.900 (di cui lire 219.000.000 per rivalutazione e lire 438.750.000 per interessi convenzionali), con il conseguente promovimento della procedura esecutiva immobiliare, successivamente sospesa per la contestazione del credito da parte dell'odierna ricorrente.

Ora, la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva quantificato il credito del Be. in euro 3.256.016,34, ha ritenuto che la locuzione interessi convenzionali fosse da intendere quali interessi voluti dalle parti, ai sensi dell'articolo 1372 c.c. e che la volontà delle parti fosse univoca alla luce della clausola contenuta nella dichiarazione del (*oscurato*), sulla cui base la società **LE** ed il **LE** in proprio, in caso di insolvenza della società, s'impegnavano "a rimborsare i sopracitati debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi bancari entro e non oltre il 31.12.1980.

A tal fine, ha valutato che l'interesse attivo composto bancario, alla luce della volontà espressa dalle parti, fosse correlato alla concessione del prestito, ritenendo l'espressione suscettibile di unica interpretazione, non ricorrendo, nella specie, la diversa ipotesi di interesse attivo inteso quale rendimento".

In questa ottica, ha testualmente affermato: "Invero, la parte che ha ricevuto il finanziamento, ha riconosciuto il debito ed ha promesso di restituirlo con la remunerazione degli interessi attivi per il finanziatore, indicando, quanto al metodo di determinazione degli interessi, l'interesse attivo composto bancario, onde l'aggetto del negozio era evidentemente determinabile in base alle metriche richiamate, individuate e prestabilite"; aggiungendo: "Al riguardo è univoca la nozione di interessi composti che sono quelli calcolati anche sugli interessi maturati a scadenze intermedie rispetto al piano di durata di un prestito. All'epoca del negozio, poi, la prassi bancaria era talmente diffusa da rendere il riferimento agli interessi composti bancari espressione chiara ed inequivocabile".

E la Corte di merito ha, sul punto, concluso che "risulta osservato l'obbligo di forma scritta previsto dall'articolo 1284 c.c. per la pattuizione degli interessi in esame".

Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito per giungere a tale conclusione non possono essere seguite.

In primo luogo, deve ribadirsi che, ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam, e la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, è rilevabile anche d'ufficio.

Nella specie, la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è contenuta nella scrittura privata in data (*oscurato*).

Sotto questo profilo, pertanto, risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 1284 c.c., comma 3.

Deve, però, ulteriormente evidenziarsi che il contenuto della clausola che prevede la corresponsione di interessi superiori rispetto all'interesse legale, per essere legittima, deve essere univoca e contenere la specifica indicazione del tasso così stabilito, condizione questa che può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse.

E nel caso in esame, tale condizione - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - non può ritenersi rispettata.

Il tenore della dichiarazione del (*oscurato*) - come riportata nella sentenza impugnata -, infatti, nel riconoscere il debito contratto con il Be., specifica che la società **LE** ed il **LE**, in caso di insolvenza della società, si impegnano "a rimborsare i sopracitati debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi bancari".

La nozione, così indicata, pur facendo un chiaro riferimento alla corresponsione di interessi convenzionali, non consente di chiarirne, neppure per *relationem*, la relativa misura.

Non può infatti condividersi l'affermazione fornita dalla Corte di merito per la quale, dopo avere affermato che per interesse attivo bancario debba intendersi l'interesse attivo composto bancario, quanto al metodo di determinazione degli interessi stessi, ha ritenuto che l'interesse attivo composto bancario fosse nozione univoca, per essere gli interessi composti quelli calcolati anche su gli interessi maturati a scadenze intermedie rispetto al piano di durata di un prestito, essendo all'epoca del negozio la prassi bancaria talmente diffusa da rendere il riferimento agli interessi composti bancari espressione chiara ed inequivocabile; e, quindi l'oggetto del negozio "evidentemente determinabile in base alle metriche richiamate, individuate e prestabilite".

La clausola contenuta nella dichiarazione richiamata, invece, non contiene alcun parametro certo per il calcolo degli interessi, non consentendo, quindi, di determinare con esattezza l'oggetto della prestazione.

Infatti, la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti, che non è chiarito neppure dal riferimento agli usi ed alla prassi bancaria.

E ciò perché, in presenza di diverse tipologie di tassi praticati dagli istituti di credito, non può neppure considerarsi univoco il riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in considerazione della circostanza che, nel periodo (*oscurato*) (cui occorre fare riferimento in considerazione della data dell'accordo in esame), esistevano condizioni ed usi di generale accettazione, ai quali gli operatori commerciali potevano fare abituale riferimento.

Da un lato, infatti, alla data del (*oscurato*) non esistevano discipline vincolanti - ma soltanto adesioni volontarie - fissate su larga scala nazionale, con accordi interbancari che garantissero la totale assenza di discrezionalità nella misura del saggio di interesse, (v. da ultimo Cass. 1.2.2002 n. 1287).

Dall'altro poi, la genericità dell'espressione usata nell'accordo non consente neppure di individuare a quale versante dovesse ancorarsi la determinazione dell'interesse, se cioè con riferimento all'operazione attiva per la banca, oppure all'operazione attiva di rendimento per il cliente della banca stessa.

Sotto questo profilo arbitraria appare l'affermazione della Corte di merito che ritiene l'espressione "suscettibile di unica interpretazione, diversamente da quanto astrattamente ipotizzato dal CTU con riferimento all'istituto esaminato in via generale, non ricorrendo nella specie la (differente) ipotesi (dallo stesso CTU in astratto prospettata per definire l'istituto stesso in tutte le sue varie connotazioni) di interesse attivo inteso come rendimento (normalmente garantito dalla banca al cliente per le somme da questi date in prestito)".

La verifica di conformità della clausola all'articolo 1284 c.c. è stata compiuta dalla Corte di merito in modo apodittico, sul presupposto che sia sempre valida la determinazione per relationem del tasso di interesse, senza alcuna indagine sul grado di univocità della fonte richiamata, al fine di stabilire la sua idoneità all'esatta individuazione della previsione, cui le parti avessero inteso riferirsi, e quindi ad una oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno ad una sicura determinabilità, controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo, tale da resistere ad eventuali modificazioni.

La variabilità dei tassi, nel tempo, in assenza di una sua precisazione al riguardo nella scrittura privata in oggetto, costituisce, quindi, un ulteriore profilo di incompatibilità della previsione con il disposto dell'articolo 1284 c.c., cui la Corte di merito ha erroneamente risposto con un incontrollato richiamo alle "metriche individuate e prestabilite", senza alcuna ponderazione degli elementi "fluttuanti" di calcolo.

Si ribadisce che l'esistenza di diverse tipologie di interessi non consente, per la sua genericità, ad una clausola siffatta di determinare a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

In conclusione, quindi, la clausola in esame - così come predisposta dalle parti - non esibisce criteri sicuramente ed obbiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale, né la relatio agli interessi "attivi bancari", in difetto di ulteriori precisazioni, può ritenersi munita di sufficiente contenuto, non avendo la sentenza impugnata indicato sicuri criteri per determinare gli interessi attivi bancari (v. in questo senso anche Cass. 11.11.2005 n. 22898; cass. 29.7.2009 n. 17679).

Il riferimento, quindi, non è, né oggettivo, né oggettivabile.

Erra, pertanto, ancora la Corte di merito, e consequenzialmente, allorché individua, nell'ambito della prassi bancaria - alla quale ritiene faccia riferimento la dichiarazione del (*oscurato*) - nel prime rate il tasso di interesse attivo bancario più favorevole al debitore, rilevando che si tratta del tasso praticato normalmente dagli istituti di credito alla clientela primaria sui crediti utilizzati in conto concorrente, costituendo il livello minimo di tasso al quale il cliente può aspirare per i prestiti ottenuti.

A tal fine, premesso che come criterio di riferimento -in presenza di un'indicazione univoca che nella specie non sussiste - il prime rate, quale tasso di interesse applicato dalle banche ai migliori clienti, avrebbe anche potuto essere seguito, deve ulteriormente precisarsi che le banche possono anche applicare tassi di interesse variabile in percentuale al di sopra o al di sotto del prime rate (top rate e over rate).

Anche sotto questo profilo, il riferimento operato dalla Corte di merito al prime rate appare sfornito di un adeguato supporto probatorio e motivazionale.

L'erroneità della sentenza impugnata, pertanto, è conseguente anche all'indicazione tout - court del prime rate quale termine di riferimento, senza

precisare e motivare le ragioni della scelta di un tale criterio di calcolo, piuttosto che quello che fa riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari.

Alla nullità della pattuizione, consegue, quindi, che gli interessi saranno dovuti nella misura legale.

Alla determinazione del complessivo debito, con l'applicazione del tasso di interesse stabilito dalla legge, quindi, dovrà procedere il giudice del rinvio.

Quanto, poi, all'invocata nullità del patto, sotto il profilo del divieto di anatocismo di cui agli articoli 1283 e 1382 c.c., deve rilevarsi che i rilievi evidenziati nel ricorso non sono conferenti, posto che tale profilo non è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata.

Peraltro, per completezza, deve sottolinearsi che la disciplina di cui all'articolo 1283 c.c. prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Gli interessi (moratori) possono, quindi, produrre interessi soltanto sulla base di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi.

Diversamente, è necessario che gli interessi sugli interessi siano richiesti in modo espresso con la domanda giudiziale, proposta dopo che gli interessi scaduti abbiano maturato la loro idoneità a produrne altri.

In mancanza, quindi, di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (v. anche Cass. 2.10.2003 n. 14688).

Circostanze tutte che non possono essere valutate in questa sede, sia perché non prese in considerazione, nei loro elementi fattuali, dalla Corte di merito, sia perché le conclusioni raggiunte in ordine alla nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell'oggetto tolgono interesse all'esame di tale ulteriore profilo.

In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza cassata, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.